



29996 / 18

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO MANZON - Presidente -

Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -

Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI - Rel. Consigliere -

Oggetto

TRIBUNTI ALTRI

Ed. 11/10/2018 - C.C.

R.G.N. 23604/2017

Ca. 29996  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 23604-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE C.F. 13756881002,  
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per esso il Dott.  
Gian Paolo Zanoni, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio  
Cimetti e Giuseppe Parente elettivamente domiciliati presso lo studio  
dell'Avvocato Pierluigi Giammaria in Roma, Via Flaminia n. 135;

F.N.

- *ricorrente* -

*contro*

in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1,  
presso lo studio dell'avvocato EUGENIO DELLA VALLE, che la  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURA ZUCCO  
ALBERTO;

- *controricorrente* -

*contro*

COMUNE DI MONCALIERI;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 345/1/2017 della COMMISSIONE  
TRIBUNARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 27/02/2017;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

**R.G. 23604/17**

### **Ragioni della decisione**

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il  
contribuente ha resistito con controricorso, il concessionario della  
riscossione impugna la sentenza della CTR del Piemonte, relativa ad  
alcuni avvisi d'intimazione per il mancato pagamento della Tarsu/Tia  
per gli anni 1995-2003.

Agenzia delle Entrate-Riscossione deduce il vizio di violazione di  
legge, in particolare, dell'art. 2946 c.c., in riferimento all'art. 360 primo  
comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano  
ritenuto che la prescrizione del credito tributario sottostante agli avvisi  
impugnati e relativo al mancato pagamento della tassa rifiuti solidi  
urbani fosse quinquennale benché la cartella fosse divenuta definitiva,  
invece di applicare il termine di prescrizione ordinario decennale, ex  
art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle  
di pagamento non impugate dal debitore.

Il motivo è infondato.

Secondo l'autorevole insegnamento di questa Corte *"Il principio, di  
carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi  
o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione  
coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma  
non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente*



*previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397/16).*

I giudici d'appello hanno correttamente applicato il superiore principio, in quanto, hanno ritenuto che la scadenza del termine perentorio previsto per opporsi o impugnare un atto della riscossione mediante ruolo o comunque, riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto, in quello ordinario decennale, secondo le previsioni dell'art. 2946 c.c. (relativo al termine di prescrizione ordinaria), infatti, la prescrizione è fissata, anche una volta che la cartella sia divenuta definitiva, dalla legge regolativa del tributo, ad eccezione del caso nel quale il titolo che fonda la cartella sia un titolo giudiziale definitivo. Pertanto, la prescrizione è più breve di quella decennale, se la legge istitutiva del tributo così stabilisca, mentre, è ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., se non è previsto un termine di prescrizione del tributo più breve (Cass. ordd. n. 13857/18, 13819/18, 16831/18).

Nel caso di specie, trattandosi di tributo locale secondo la giurisprudenza di questa Corte tali tributi (a differenza di quelli erariali)



sono "prestazioni periodiche" e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2948 comma 4 cod. civ., che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale (Cass. sent. n. 4283 del 23.02.2010, 10344/15, 4322/15, 22543/17).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

**PQM**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Rigetta il ricorso.

Condanna Agenzia delle Entrate-riscossione a pagare a l

<sup>1</sup> , in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell'importo complessivo di € 4.100,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 11.10.2018 .

Il Presidente

Dott. Enrico Manzon

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 2.0. NOV. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Giacchetta CDD